



Cod. I2  
Cod. LMR - AM - GR / gr

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo\_generale  
**Prot.: 0000616**  
**Data: 08/05/2018**

Consiglio dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**GENOVA**

Oggetto: Quesito su dipendenti pubblici. Vs. nota n. 0998 del 13 aprile 2018.

In merito alla questione posta, si osserva, con riferimento all'art. 24, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici, che nella prima versione esaminata dal Consiglio dei Ministri del c.d. "decreto correttivo" era previsto, per i dipendenti pubblici, l'obbligo di iscrizione all'Albo (e non la sola abilitazione).

Tale disposizione è stata riesaminata in sede di approvazione del suddetto "correttivo", a seguito del parere reso dal Consiglio di Stato, Commissione speciale del 22 marzo 2017, n. 00432/2017, con il quale è stato ritenuto che la previsione dell'iscrizione all'Albo per i dipendenti pubblici *"comporta un aggravio di spesa - non considerato nella relazione tecnico/finanziaria - per l'Amministrazione di appartenenza, la quale dovrà presumibilmente sostenere i costi relativi all'iscrizione all'Albo del dipendente, e ciò in violazione del criterio di invarianza dei costi (v. Cass., sez. lav., 16 aprile 2015, n. 7776)"*.

Pertanto, ad oggi, i pubblici dipendenti "abilitati all'esercizio della professione" possono firmare i progetti relativi a prestazioni comprese nel Codice dei contratti, seppure non siano iscritti all'Ordine competente per territorio.

Va tuttavia osservato che l'art. 64 del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze; tali norme non fanno alcuna distinzione tra pubblico dipendente e libero professionista. Ne deriva che, se un pubblico dipendente svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente esclusivamente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'Ordine; se invece lo stesso pubblico dipendente svolge, per conto dell'Amministrazione, attività progettuali rientranti anche nell'ambito del DPR 380/2001 e del DM 37/2008, sarà necessaria l'iscrizione all'Ordine competente per territorio.





Per quanto riguarda, infine, la figura del RUP, le Linee Guida ANAC n°3/2016, approvate con delibera n°1096/2016 e aggiornate con delibera 1007/2017, non prevedono espressamente l'obbligo di iscrizione all'Ordine, anche se le stesse linee guida, ai punti 4.1 e 7.2, sottolineano che il RUP deve possedere "specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento"; formazione costante che viene prescritta dall'art. 7 del DPR 137/2012 per i professionisti iscritti agli Ordini Professionali.

Il Consiglio Nazionale scrivente ha già redatto un documento, condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche, con il quale è stata chiesta all'ANAC una serie di modifiche per superare le criticità più evidenti delle Linee Guida emanate dalla stessa Autorità, quali provvedimenti attuativi del nuovo Codice dei contratti. Tra le principali modifiche proposte, emerge quella alle Linee Guida n°3 sopra richiamate, in merito alla necessità di chiarire in modo inequivocabile che il ruolo del RUP può essere svolto da un pubblico dipendente, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, regolarmente iscritto all'Albo del proprio Ordine.

Cordiali saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento  
Lavori Pubblici e Concorsi  
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario  
(Arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente  
(Arch. Giuseppe Cappochin)*

